

Mercoledì 13 aprile 2005

- 12 -

Commissioni riunite IX e XI

ALLEGATO

Procedure per il riconoscimento dei benefici legislativi per i lavoratori marittimi e per il rafforzamento della sicurezza nella navigazione.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni IX e XI,
considerato che:

L'Italia storicamente vanta una grande vocazione marittima, che emerge con evidenza nell'importanza rivestita dai suoi porti punto di riferimento degli scambi commerciali a livello nazionale ed internazionale, così come nella grande tradizione della cantieristica italiana;

una grande risorsa in questo settore sono sempre stati i lavoratori marittimi con la loro grande professionalità e l'importante contributo che hanno saputo dare per lo sviluppo del settore;

la materia della sicurezza delle navi passeggeri rappresenta uno dei temi di maggior rilievo su cui la IX Commissione della Camera dei deputati si è costantemente impegnata in questi anni, da ultimo con lo svolgimento di specifiche audizioni (in particolare di rappresentanti della Capitaneria di porto e della Tirrenia) sulle questioni connesse alla sicurezza ed all'efficienza del trasporto marittimo di passeggeri e di merci;

richiamati, in particolare, i contenuti dei provvedimenti di recepimento delle direttive n. 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, n. 2003/24/CE, in materia di sicurezza delle navi passeggeri e n. 2003/25/CE, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, su cui ha espresso il parere di competenza, dopo un ampio ed articolato esame, la IX Commissione della Camera;

sottolineato quindi come il tema della sicurezza delle navi e del lavoro marittimo costituisca altresì una priorità in sede comunitaria, come si evince dai numerosi atti normativi adottati in tale sede sulla materia al fine di armonizzare le legislazioni dei singoli Stati membri in modo da adottare standard uniformi di sicurezza;

la categoria dei marittimi in passato è stata sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto con l'amianto, con i rischi e le malattie che ne sono conseguiti, ma non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente a quei lavoratori coperti da assicurazione INAIL, consistenti nella rivalutazione del periodo contributivo che viene moltiplicato attraverso un coefficiente pari a 1,5;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, modifica la legge n. 257/1992, ha finalmente riconosciuto il diritto ai benefici previsti dalle norme per i lavoratori esposti all'amianto, anche ai lavoratori marittimi che ne erano stati esclusi perché coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'IPSEMA e non dall'INAIL;

il decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, dà attuazione al decreto di cui sopra, stabilendo le modalità per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali;

Mercoledì 13 aprile 2005

- 13 -

Commissioni riunite IX e XI

il decreto, all'articolo 2 comma 1, parla di «valore medio su otto ore al giorno», e considerato che a bordo questo valore veniva vissuto ventiquattro ore al giorno, appare corretto ritenere almeno inclusi nei periodi considerati ai fini del computo anche i periodi di ferie e riposi compensativi laddove i CCNL lo prevedevano;

L'articolo 3 del decreto attuativo stabilisce, al comma 3, che il procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione di un curriculum lavorativo, sull'esempio di quello allegato al decreto, che deve essere rilasciato dal datore di lavoro, condizione che per i lavoratori marittimi si rivela difficilmente realizzabile, dal momento che molte società di navigazione oggi non esistono più, e quelle ancora esistenti non sono generalmente disposte a rilasciare il curriculum richiesto;

queste prime settimane hanno già dimostrato l'impossibilità per gli uffici dell'INAIL di provvedere ai sensi dell'articolo 3 comma 3 al procedimento di accertamento, essendo i lavoratori marittimi per tipologia di lavoro spesso legati a numerosi armatori, che si succedono anche per brevi periodi di lavoro;

L'accesso agli uffici INAIL è inoltre complicato dal fatto che per i lavoratori marittimi spesso la sede di residenza della società armatrice non corrisponde alla zona di residenza del lavoratore;

in virtù della speciale legislazione in materia di collocamento e disciplina del rapporto di lavoro di cui godono i lavoratori marittimi, le informazioni richieste dal curriculum di cui al decreto attuativo sono annotate sul Libretto di Navigazione, con valore di ufficialità dimostrato anche dal loro utilizzo da parte dell'Inps per l'accertamento dei periodi di navigazione ai fini pensionistici;

in merito alle difficoltà rilevate per i lavoratori marittimi di presentare il curriculum come richiesto dall'articolo 3 del decreto attuativo, sono intervenute anche le organizzazioni sindacali del settore trasporti;

impegnano il Governo:

ad emanare una circolare esplicativa ad integrazione del decreto attuativo del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, che stabilisca, ai fini della presentazione della domanda all'INAIL, la possibilità per i lavoratori marittimi e per il personale della Marina militare di presentare, in sostituzione del curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'Estratto Matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di Porto, ovvero fotocopie autenticate del Libretto di Navigazione, e che chiarisca come il termine del 2 ottobre 2003 per la presentazione delle domande ai fini di rientrare nella vecchia normativa sia riferito anche a chi ha presentato domande al proprio ente assicurativo competente;

ad attivare con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una attenta analisi sulla sicurezza nella navigazione e sui rischi per il personale imbarcato e per i passeggeri.

(8-00117) « Rosato, Pasetto, Raffaldini, Floresta, Gibelli, Banti, Lettieri, Ranieri, Sanza, Iannuzzi, D'Antoni, Delbono, Mazzarello, Albonetti, Lezza, Giuseppe Gianni, Bornacin, Carbonella, Fanfani, Annunziata, Stradiotto, Meduri, Damiani, Iannuccilli, Maran, Tidei, Duca ».